

ORDINANZA n° 06/07/FC

**Il Presidente dell'Autorità Portuale di Salerno ed il Comandante della
Capitaneria di Porto di Salerno:**

VISTA la legge 84/94, di riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare gli artt. 6, 8 e 14;

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento degli ormeggi nel porto commerciale di Salerno", approvato con ordinanza n° 03/07/FC, entrato in vigore il 15.05.07;

CONSIDERATO che nella prima fase applicativa del Regolamento sono emerse alcune problematiche di natura operativa, nonché indicazioni promosse dall'utenza nel corso delle riunioni quotidiane accosti, che rendono necessario procedere sia all'interpretazione autentica, che all'integrazione di alcune norme;

VISTA la nota della Polizia di Frontiera Marittima di Salerno n° 0442/07 del 29.05.07;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 ed 81 del CN, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINANO

Art. 1

Interpretazione autentica dell'art. 14 comma e) del "Regolamento..."

L'art. 14, comma e) del "Regolamento..." approvato con ordinanza n° 03/07/FC si interpreta nel senso che il p.o. n° 22 rientra nell'Ambito omogeneo di ormeggio "C" e, pertanto, quando ormeggiata a tale banchina, una nave delle Autostrade del Mare può effettuare anche operazioni di imbarco, purché l'ormeggio non sia richiesto da nave avente diritto ai sensi dell'art. 13, lett. a del "Regolamento ..."; in tal caso la nave ha l'obbligo di movimentare a proprie spese per l'accosto di pertinenza (p.o. n° 25) se disponibile, ovvero in rada.

Art. 2

Modifica dell'art. 15, comma 3) del "Regolamento..."

L'art. 15, comma 3) del "Regolamento..." è abrogato e sostituito dal seguente: "Fino alla completa dislocazione alla banchina di ponente delle strutture destinate ai controlli dei passeggeri provenienti/diretti da paesi extra Schengen, le navi ro-pax che espletano tale servizio ormeggiano al p.o. n° 13 (in deroga alle previsioni dell'art. 13 - lett. a). Nello stesso periodo transitorio le navi contenitori che, ai sensi dell'art. 12, dovrebbero ormeggiare al p.o. 13, subentrano nella priorità di ormeggio dei rotabili al Trapezio ponente.

Le predette navi ro-pax possono essere anche ormeggiate al p.o. n° 10, purché l'ormeggio sia libero e non richiesto - per l'intera durata delle operazioni di imbarco/sbarco rotabili e passeggeri - da navi di merce varia".

Salerno, 30.05.07

Il Presidente

Avv. Fulvio Bonavitacola



Il Comandante

CV(CP) Oreste Pallotta

